

Oggetto **Approvazione e pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione dell'operatore economico di servizio pubblico con il quale procedere alla negoziazione del contratto di servizio da affidare direttamente ai sensi all'articolo 5, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007**

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina:

1. di individuare la specificità del servizio ferroviario Domodossola – Iselle già compreso nel lotto 2 SFR Piemonte: “bacino centro – nord” di cui alla D.G.R. 1-528 del 4/11/2014;
2. di pubblicare sul sito internet dell'Agenzia, l'Avviso di manifestazione di interesse (Allegato A) che si approva nei contenuti, al fine di individuare l'operatore di servizio pubblico con il quale procedere alla negoziazione del contratto di servizio da affidare direttamente ai sensi all'articolo 5, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 per la durata di 6 anni a decorrere dal cambio orario del dicembre 2016;
3. di individuare il responsabile del procedimento nel sig. Antonio Camposeo, responsabile del U.O. Giuridico, contratti e personale.

Motivazione

La Regione Piemonte, con D.G.R. 1-528 del 4/11/2014, ha approvato gli “indirizzi propedeutici all'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi sulla rete ferroviaria regionale piemontese”;

Il documento prevede, tra l'altro, che la rete regionale ferroviaria (ed i relativi servizi ferroviari) sia suddivisa in tre lotti, tra i quali il lotto 2 SFR Piemonte: “bacino centro – nord”, comprendente gli attuali collegamenti:

Torino – Milano; Ivrea – Chivasso – Novara; Novara – Domodossola; Santhià - Biella – Novara; Domodossola - Arona - (Milano); Arona – Novara; Novara – Alessandria; Alessandria - Casale –Chivasso; Domodossola – Iselle; Novara – Varallo; Arona – Santhià.

Per ciascuno dei lotti, la Regione ha previsto che la scelta dei soggetti gestori dei servizi sia effettuata attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e tenendo conto del principio di adeguatezza tra le modalità prescelte e il valore economico dell'oggetto di affidamento.

In seguito all'adozione della predetta deliberazione, l'Assessore Regionale ai Trasporti, con nota prot. Ag. 5746/2014 del 18/11/2014, ha invitato l'Agenzia a svolgere le funzioni di stazione appaltante per la messa a gara del Lotto 1, segnalando al fine di

rispettare quanto disposto dall'art. 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, la necessità di procedere con la notifica all'Unione Europea di quanto assunto dalla Regione Piemonte in materia di mercato dei servizi ferroviari.

Con informativa al Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana (n. 5 del 30/7/2014), il Direttore Generale, ha illustrato gli obblighi di pubblicità a cui sono soggetti sia l'avvio di procedura di gara per l'affidamento di servizi ferroviari sia l'avvio di una procedura per l'aggiudicazione diretta di un servizio ferroviario ai sensi dell'art. 7 comma 2 del regolamento (CE) 1370/2007².

Entrambe le modalità di affidamento sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in particolare dall'art. 5, paragrafo 3 (gara)³ e 5 paragrafo 6 (aggiudicazione diretta di un contratto di servizio ferroviario).

Il Regolamento (CE) n. 1370/2007 ha lo scopo di definire con quali modalità le autorità competenti possono intervenire, nel rispetto del diritto comunitario, nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l'altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire.

A tal fine, il Regolamento stabilisce le condizioni alle quali le autorità competenti, allorché impongono o stipulano obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

Il Regolamento si applica all'esercizio di servizi nazionali e internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi di trasporto su rotaia e su strada, ad eccezione dei servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico.

Il tema della pubblicazione delle informazioni è trattato dall'articolo 7 del Regolamento.

In particolare il paragrafo 2 stabilisce che "Ciascuna autorità competente prende i provvedimenti necessari affinché, almeno un anno prima dell'inizio della procedura di gara o un anno prima dell'aggiudicazione diretta del contratto, siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, come minimo, le seguenti informazioni:

- a) nome e indirizzo dell'autorità competente;
- b) tipo di aggiudicazione previsto;
- c) servizi e territori potenzialmente interessati dall'aggiudicazione."

La disposizione si applica a tutte le tipologie di servizi, con qualunque modalità di affidamento previste dall'art. 5 del Regolamento, ad eccezione degli affidamenti diretti relativi a provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione; è inoltre possibile non pubblicare queste informazioni qualora un contratto di servizio pubblico riguardi una fornitura annuale di meno di 50.000 chilometri di servizi di trasporto pubblico di passeggeri.

In relazione a quanto sopra, al fine di avviare la procedura di gara per l'assegnazione della concessione dei servizi di cui al lotto 2 si è proceduto alla compilazione del formulario relativo alla preinformazione della procedura di gara, alla sua approvazione avvenuta con determinazione del direttore generale n. 64 del 24/02/2015, e alla sua pubblicazione tramite il portale eNotices, nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea⁴ nonché sul profilo di committente dell'Agenzia.

Tra i servizi previsti nella preinformativa vi è anche il servizio transfrontaliero dei treni regionali sulla tratta Domodossola-Iselle della linea ferroviaria che attraverso il tunnel

del Sempione collega la Svizzera e l'Italia tra Domodossola e Brig su un tratto di collegamento tra la rete ferroviaria italiana e quella svizzera.

La linea tra Domodossola e Brig è lunga 40,8 km (19,1 km da Domodossola a Iselle, 21,7 km da Iselle a Brig). Tra Brig e Iselle è presente il tunnel del Sempione (lungo 19,8 km) al cui interno si trova il punto di confine tra Italia e Svizzera. Da un punto di vista tecnico, la gestione della linea è svizzera per cui sia l'alimentazione (corrente alternata monofase a 15 kV), sia il segnalamento sono quelli delle Ferrovie Federali Svizzere.

Il collegamento tra le reti ferroviarie è oggetto della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero per il rinnovo della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione dal confine di Stato a Iselle e l'esercizio del tratto da Iselle a Domodossola, fatta a Torino il 28 marzo 2006, ratificata con legge 7 gennaio 2008, n. 6.

Inoltre con l'Accordo sottoscritto il giorno 08/07/2014 tra l'Ufficio Federale dei Trasporti (UFT) e l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, sono state individuate le modalità di governo dei procedimenti autorizzativi applicabili alle tratte di linea ferroviaria comprese tra i Confini di Stato e le stazioni di confine tra le reti ferroviarie italiana e svizzera.

Il servizio regionale di parte italiana costituisce il completamento dell'offerta ferroviaria presente sulla linea, ha la principale funzione di servire gli spostamenti pendolari transfrontalieri nelle ore non servite dall'offerta di treni a lunga percorrenza ed è sottoposto al sistema tariffario vigente nella Confederazione svizzera. Inoltre in quanto servizio caratterizzato dalla limitata produzione e sottoposto alla regolamentazione della Confederazione in materia di sicurezza e circolazione, è potenzialmente attrattivo per i soli operatori di servizi ferroviari già operanti nella Confederazione con conseguente limitata contendibilità sul mercato italiano ed europeo.

Le particolarità del servizio sopra esposte costituiscono uno specifico nucleo di servizi con un grado di separazione estremamente elevato rispetto al resto dei servizi compresi nel lotto 2 che, unitamente alla marginalità del servizio rispetto al volume chilometrico espresso dal lotto (circa lo 0,8%), nonché alla necessità di garantire la copertura contrattuale ai servizi in parola⁵ fanno riconsiderare, d'intesa con la Regione, la decisione precedentemente assunta in ordine all'inserimento di detti servizi nell'ambito del lotto 2, già oggetto di pre-informativa.

Si ritiene pertanto possibile che il servizio di cui all'oggetto possa essere affidato separatamente dal resto del lotto 2, direttamente ad un operatore di servizio pubblico ai sensi all'articolo 5, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 che prevede che "A meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, [...]".

La durata del contratto per i servizi in oggetto può essere definita, nella fase di manifestazione d'interesse, coincidente con la durata minima di anni 6 (con previsione di decorrenza dalla data del cambio orario di dicembre 2016) prevista dalla legislazione nazionale⁶ e regionale⁷, considerato che l'articolo 5, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 prevede che, nel caso di affidamento diretto dei contratti di servizio pubblico per ferrovia, la durata di tali contratti non sia superiore a dieci anni, fatti salvi i casi in cui si applichi l'art. 4, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007⁸.

L'Agenzia, oltre ad avere già sentito per le vie brevi l'attuale operatore del servizio ha peraltro ricevuto da un altro operatore economico residente nella Confederazione elvetica, l'operatore BLS S.A. già operante sulla tratta, l'interesse ad acquisire il contratto per i servizi di cui all'oggetto.

In relazione a quanto sopra, al fine di favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori di servizio pubblico potenzialmente interessati all'affidamento del contratto, ritiene di dover procedere alla pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse (Allegato A) nel quale sono descritte le modalità di erogazione del servizio, la durata del contratto, i criteri per la scelta del soggetto con cui procedere alla negoziazione del contratto e i termini per la presentazione della manifestazione d'interesse.

Nella definizione delle compensazioni economiche annue si tenuto conto delle risorse già rese disponibili dalle valutazioni operate dalla Regione Piemonte con la deliberazione citata nella nota 5.

La valutazione delle compensazioni economiche prevista dall'art. 6 paragrafo 1 e dall'Allegato al Regolamento (CE) n. 1370/2007 non è stata effettuata in quanto non appare possibile stimare compiutamente i costi del servizio in oggetto: il servizio è infatti realizzato e realizzabile con fattori di produzione marginali dagli operatori ferroviari che operano sull'intera tratta⁹.

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è individuato nel sig. Antonio Camposeo, Responsabile dell'U.O. Giuridico, contratti e personale dell'Agenzia della mobilità piemontese.

Attenzione

L'avviso di manifestazione di interesse sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia della mobilità piemontese (www.mtm.torino.it) nella sezione bandi di gara e contratti – gare trasporto pubblico - procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

Sarà inoltre data comunicazione della pubblicazione dell'avviso all'Ufficio Federale dei Trasporti (UFT), al Cantone del Vallese, alla Regione Piemonte nonché alle Ferrovie federali svizzere, a Trenitalia e all'impresa ferroviaria BLS SA.

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Torino, li _____

Torino, li 07 aprile 2016

¹ Ai sensi degli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004. – Art. 29 del vigente "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 25 settembre 2005 – Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha nominato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia.

² Così come ricordato nella Comunicazione 2014/C 92/01 della Commissione Europea sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per

ferrovia, detto Regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione degli appalti per servizi pubblici, come definito all'articolo 2, lettera i), nel campo del trasporto di passeggeri su strada e ferrovia. Tali appalti, tuttavia, possono anche rientrare nel campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici (direttiva 2014/24/UE e direttiva 2014/25/UE). Poiché le direttive citate nel regolamento (CE) n. 1370/2007 (direttiva 2004/17/CE e direttiva 2004/18/CE) sono state abrogate e sostituite dalle direttive sopracitate, i riferimenti di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 vanno intesi come riferimenti alle nuove direttive.

Per quanto riguarda la relazione tra il regolamento (CE) n. 1370/2007 e le direttive sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/23/UE, è importante distinguere fra contratti di servizio e concessioni di servizi.

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23/UE sull'attribuzione dei contratti di concessione definisce la «concessione di servizi» «un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori affidano la fornitura e la gestione dei servizi diversi dall'esecuzione delle opere di cui alla lettera a) a uno o più operatori economici, il cui corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire il servizio oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un pagamento». L'articolo 5, paragrafo 1, specifica inoltre che «l'attribuzione di una concessione per opere o servizi comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo nell'esecuzione di tali opere o servizi comprendente rischi sul versante della domanda o dell'offerta o su entrambi. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione delle opere o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario comporta una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato, il che implica che ogni potenziale perdita stimata subito dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile».

La distinzione fra contratti di servizio e concessioni di servizi (pubblici) è importante perché, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/23/UE, quest'ultima non si applica alle concessioni di servizi pubblici di trasporto passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 1370/2007. L'aggiudicazione di concessioni di servizio per tali servizi pubblici di trasporto passeggeri è disciplinata unicamente dal regolamento (CE) n. 1370/2007.

L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007 specifica che l'aggiudicazione di contratti di servizio in materia di trasporto con autobus e tram è disciplinata dalle direttive 2004/17/CE (1) e 2004/18/CE (2), tranne nei casi in cui tali appalti assumano la forma di concessioni di lavori pubblici. L'aggiudicazione di contratti di servizio (pubblico) in materia di trasporto di passeggeri con autobus e tram è disciplinata quindi unicamente dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.

L'aggiudicazione di contratti di servizio (pubblico) in materia di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e metropolitana è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1370/2007 ed è esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE a norma del considerando 27 e dell'articolo 10, lettera i), di quest'ultima e dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/25/UE a norma del considerando 35 e dell'articolo 21, lettera g), di quest'ultima.

³ Regolamento (CE) n. 1370/2007, articolo 5, paragrafo 3: *“L'autorità competente che si rivolge a un terzo diverso da un operatore interno aggiudica i contratti di servizio pubblico mediante una procedura di gara, ad esclusione dei casi contemplati nei paragrafi 4, 5 e 6. La procedura di gara è equa, aperta a tutti gli operatori e rispetta i principi di trasparenza e di non discriminazione. Dopo la presentazione delle offerte e un'eventuale preselezione, il procedimento può dar luogo a negoziati, nel rispetto dei suddetti principi, allo scopo di determinare il modo migliore per soddisfare requisiti elementari o complessi”*

⁴ GU/S S42 28/02/2015 70868-2015-IT

⁵ La Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2014, n. 15-543 avente per oggetto “Determinazioni in ordine alla linea transfrontaliera DOMODOSSOLA – ISELLE a valere dall'annualità' 2014 - D.G.R. n. 59-7412 del 7 aprile 2014.” ha autorizzato, la Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica ad assumere gli atti necessari, a valere dal 01.01.2014, al fine di inserire la linea ferroviaria transfrontaliera: Domodossola-Iselle all'interno del Contratto di Servizio siglato tra la Regione Piemonte e Trenitalia s.p.a. disciplinante i servizi offerti dalla succitata Impresa sulla rete ferroviaria regionale piemontese.

Dal primo agosto 2015 la Regione Piemonte, per effetto della CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE ha trasferito la titolarità e la gestione del Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale (Rep. n. 16255 del 28.06.2011) sottoscritto dalla Regione Piemonte e da Trenitalia S.p.A. per gli anni 2011-2016.

⁶ d.lgs 422/1997, articolo 18, comma 1 “[...]Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati”

⁷ L.R. Piemonte, articolo 10, comma 2 bis. *“I contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati”*

⁸ Regolamento (CE) n. 1370/2007, articolo 4, paragrafo 4: *“Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50 % se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di*

trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto.”

⁹ Per i limiti imposti dall'infrastruttura esistente e per ragioni di continuità di servizio, tutti i treni che effettuano servizio tra Domodossola e Iselle hanno origine o destinazione a Brig, senza rotture di carico a Iselle. La continuità del servizio nella tratta svizzera da Iselle a Brig è garantita da quanto previsto dalla [Legge Federale sul Trasporto Viaggiatori \(LTV, RS 745.1\)](#) riguardo la messa a concorso di offerte di trasporto con tratti di linea in Stati confinanti (art 32a).